

**IL RIFORMATO PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
PRIME QUESTIONI APPLICATIVE A VALLE DELLA RIFORMA
CARTABIA E DELL'INTRODUZIONE DEL PROCESSO TELEMATICO**

Avv. Riccardo Martinoli

Ricercatore - RTDA - in Diritto processuale civile
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Saluti istituzionali: Avv. Antonio Caterino - COA Milano, Coordinatore Commissione Innovazione

Avv. Loredana Leo – COA Milano

Avv. Matteo Picotti – COA Milano

Milano, 4 marzo 2023

Giudice di Pace

(art 7 c.p.c.; artt. 311 - 322 c.p.c.)

Ampliamento competenza Gdp

Legge n. 206 del 2021, art. 1, 7° comma, alla lett. *b*) delega al Governo per «provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116».

Pareri formulati dalle Camere (giugno - ottobre 2021): limitare l'ampliamento delle competenze del Gdp.

Ampliamento competenza Gdp

Art. 7 c.p.c.

« Il giudice di pace è competente per le cause relative a **beni mobili di valore non superiore a diecimila euro**, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro.

----- RESTA IMMUTATO -----

È competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; 3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali».

Ampliamento competenza Gdp

Art. 7 c.p.c.

AMPLIAMENTO COMPETENZA SOLO PER VALORE:

1. beni mobili di valore non superiore a € 10.000;
2. le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, valore della controversia non superi € 25.000.

No ampliamento competenza per materia

Art. 27, D.lgs. 116/2017 entrata in vigore 31.10.2025.

Lavori Commissione Luiso (maggio 2021) vs Legge delega.

Decisioni secondo equità: no modifica art. 113 c.p.c. soglia resta < € 1.100,00

GDP: LA COMPETENZA

Art. 35 c.p.c. Eccezione di compensazione.

Ipotesi di accertamento incidentale *ex lege*. Deroga alla competenza si verifica in forza di una eccezione.

- Domanda PRINCIPALE di condanna al pagamento di una somma di danaro (valore non superiore a € 10.000, competenza g.d.p.)
- Convenuto eccedente controcredito eccedente la competenza per valore g.d.p.

Es. Credito attore € 2.000

Competenza g.d.p.

Controcredito eccetto in compensazione da convenuto € 15.000

CONDANNA CON RISERVA DELLE ECCEZIONI

D.g. proposta avanti a GDP

Credito A = € 2.000 nei confronti di B

Controcredito di B eccetto in compensazione = € 15.000 verso A

A contesta l'esistenza del controcredito

La norma impone l'accertamento incidentale *ex lege* del controcredito, si pone la questione di competenza per valore del GDP sul controcredito.

■ PRIMA SOLUZIONE NORMATIVA:

rimessione di entrambe le cause al tribunale garantito *simultaneus processus* e rispettata competenza per valore

CONDANNA CON RISERVA DELLE ECCEZIONI

■ SECONDA SOLUZIONE NORMATIVA:

- Se il credito principale di A € 2.000 si fonda su «titolo non controverso» (nessuna mera difesa da parte del convenuto B) o «facilmente accertabile»;
- Se il controcredito di B è di maggior valore: € 15.000.

Hp. CONDANNA SPECIALE

Su **istanza** di A, GDP pronuncia condanna al pagamento di € 2.000 verso B, ma **con riserva di eccezione** di compensazione, che rimette al tribunale.

LE PARTI

- Art. 317 c.p.c., riformato

Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.

MANDATO vs DIFESA TECNICA (procura alle liti)

- Art. 82 c.p.c.

Davanti al giudice di pace **le parti possono stare in giudizio personalmente** nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100,00. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio **se non col ministero o con l'assistenza di un difensore**. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

Art. 311 c.p.c.: «Il procedimento davanti al **giudice di pace**, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è **retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica** [281 bis ss.], in quanto applicabili»

art. 316 c.p.c. riformato:

«Davanti al giudice di pace la domanda **SI PROPONE NELLE FORME DEL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE, IN QUANTO COMPATIBILI**».

Applicazione generalizzata del rito semplificato, **clausola di compatibilità**.

Resta la facoltà di proporre la domanda oralmente: Gdp redige processo verbale.

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

art. 316 c.p.c. riformato:

Atto introduttivo: RICORSO

Art. 318 c.p.c. Contenuto della domanda: sottoscrizione rinvio art. 125 c.p.c.:

Contenuto «semplificato»:

1. l'indicazione delle parti;
2. l'indicazione del giudice adito;
3. l'esposizione dei fatti;
4. l'indicazione dell'oggetto della domanda.

Altri elementi previsti dagli artt. 163/281 *undecies* c.p.c. [deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-*bis*), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163 riformati]: **dimenticanza o resta peculiarità del rito?**

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

art. 316 c.p.c. riformato:

Necessario avvertimento ?

7) con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

art. 316 c.p.c. riformato:

Necessario avvertimento ?

Soluzione DPCM 15.02.2024, Correttivo della riforma Cartabia:

Avvertimento deve essere formulato dal GDP nel decreto di fissazione udienza

« Con lo stesso decreto il giudice di pace informa il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all'articolo 281-undecies, terzo e quarto comma, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede € 1.100, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato».

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

Gdp fissera' udienza richiamo espresso art. 281 *undecies* c.p.c.

«fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza».

Notifica ricorso + decreto fissazione udienza. Termini minimi art. 281 *undecies*.

Art. 39, ult. co. c.p.c.: prevenzione si determina con il deposito del ricorso.

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

Costituzione delle parti art. 319 c.p.c.

ATTORE

«L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 unitamente al decreto cui all'articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura». (?)

Costituzione dell'attore non con deposito del ricorso.

MA SUCCESSIVA: deposito ricorso e decreto con relata di notifica.

No previsto termine per il deposito.

Rel. Illustrativa: esigenza di coordinamento pct (?)

Pagamento CU al deposito o iscrizione a ruolo? Art. 9 DPR 113/2002

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

Costituzione delle parti art. 319 c.p.c. ATTORE

DPCM 15.02.2024, Correttivo della riforma Cartabia:

L'attore si costituisce depositando il ricorso o il processo verbale di cui all'articolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la procura.

Viene meno il riferimento al ricorso notificato e alle relazioni di notificazione. Costituzione dell'attore contestuale al deposito del ricorso.

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

Costituzione delle parti art. 319 c.p.c.

CONVENUTO

Duplici termine per la costituzione, art. 281 co. 3 e 4 *undecies* c.p.c.

- Tempestiva (almeno 10 gg. prima dell'udienza);
- Tardiva fino all'udienza. Artt. 319 e 281 *duodecies* c.p.c. costituzione decorso il termine dei 10 gg prima dell'udienza incorre nelle decadenze: d. riconvenzionale, ec. in senso stretto; chiamata del III. Evitare comparizione alla prima udienza per mero rinvio in caso di chiamata in causa del III o formulazione di domanda riconvenzionale.

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

Costituzione delle parti art. 319 c.p.c.

CONVENUTO

Contenuto della comparsa di costituzione e risposta, art. 319 c.p.c. richiama l'art. 281 *undecies* c.p.c.: deve proporre *le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni.*

A pena di decadenza deve proporre:

1. le domande riconvenzionali;
2. le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio;
3. chiamata del terzo e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo.

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO

emesso dal Gdp

- Si propone con ricorso (rito semplificato davanti al GDP).
ATTENZIONE decadenza dal termine di proporre opposizione;
- Deposito (= rito del lavoro) nel termine di 40 gg;
- Costituzione (nuovo 319 c.p.c.) DEPOSITO RELATA DI NOTIFICA prima dell'udienza fissata dal GDP non indicato un termine.

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO

emesso dal Gdp

DPCM 15.02.2024: riformato l'art. 645 c.p.c.:

L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. **L'atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all'articolo 638 (riformato).** Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il decreto affinché il cancelliere ne prenda nota. **In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito.**

Rel. Illustrativa al DPCM 15.02.2024: «l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere proposta anche nelle forme del rito semplificato o del rito del lavoro e dunque con ricorso»

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

Art. 7 D.lgs. 150/2011: «Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada [...] **sono regolate dal rito del lavoro**, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo. L'opposizione si propone davanti **al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione**».

Restano assoggettate al rito speciale del lavoro.

No modificato dalla riforma neanche come criteri di competenza.

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

Trattazione della causa art. 320 c.p.c.

Maggiore formalità e rigidità dei termini.

Prima udienza:

- Comparizione personale delle parti. Interrogatorio libero;
- Tentativo di conciliazione;
- Se non riesce, **art. 281 *duodecies* c.p.c., co. 2/3/4.**

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

Art. 281 *duodecies* c.p.c. Procedimento.

« [...] La struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista dall'art. 320 c.p.c., tesa a compendiare le fasi di trattazione preliminare, istruttoria e conclusiva» (Cass. 10189/2022).

- 1) l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto (previsione nuova rispetto ad art. 702 *bis* c.p.c.). Può proporre domanda riconvenzionale? Sì, DPCM 15.02.2024.
- 2) Alla stessa udienza le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti. **Termine di decadenza.**
- 3) Giudice può concedere i termini per il deposito di due memorie «integrative». Se richiesto **e sussiste giustificato motivo. POTERE DISCREZIONALE.** **DPCM 15.02.2024** «giustificato motivo» è sostituito con **«quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte».**

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

Segue Art. 320 c.p.c.

PRE RIFORMA: Preclusioni istruttorie udienza *ex* art. 320 c.p.c.: «In tale procedimento, inoltre, non si distingue la udienza di prima comparizione da quella di prima trattazione, concentrando l'art. 320 c.p.c. **nella prima udienza tutta l'attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie)** e consentendo (ai sensi del comma 4) il rinvio a udienza successiva solo **quando in relazione all'attività svolta risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove** [...] (Cass. 2830/2013).

2 memorie integrative.

Termini successivi all'udienza:

- a) **non superiore a venti giorni** per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti. **Preclusioni istruttorie.**
- b) **un ulteriore termine non superiore a dieci giorni** per replicare e dedurre prova contraria.

Perentori fissati dal giudice entro un arco temporale massimo indicato dal legislatore.

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

Fase istruttoria

Non prevista fissazione di una nuova udienza a valle delle memorie: **«se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione».**

Art. 321 c.p.c.

Decisione a seguito di discussione orale con SENTENZA (art. 281 *sexies* c.p.c.). Se non pronunciata in udienza, la sentenza deve essere depositata entro 15 gg. successivi all'udienza stessa.

Ammissibilità trattazione scritta o mista? Art. 281 *sexies* c.p.c. richiama art. 281 *quinquies* c.p.c.

Clausola di compatibilità ex art. 316 c.p.c.

Trattazione mista: precisazione delle conclusioni e conclusionale + udienza di discussione.

Forma dell'impugnazione della sentenza? Non specificata, applicazione art. 281 – *terdecies* c.p.c?

Grazie per l'attenzione

Avv. Riccardo Martinoli

riccardo.martinoli@unicatt.it